

Pubblicato il 10/07/2019

**N. 04871/2019REG.PROV.COLL.
N. 03234/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2019,
proposto da

Hill-Rom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 1;

contro

Società Regionale per la Sanità S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2;

nei confronti

Linet Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Scalfati, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 07351/2018, resa tra le parti, concernente gli esiti della procedura aperta per la fornitura di letti medici destinati ai pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Campania – lotto n. 2.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.A;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Linet Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Daniele Turco, Leopoldo Di Bonito e Massimo Scalfati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La So.Re.Sa. Società Regionale per la Sanità S.p.A. con Determina del D.G. n. 221 del 03/11/2017 ha indetto una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la *“Fornitura di letti medici destinati ai pazienti delle Aziende Sanitarie (A.A.S.S.LL., A.A.OO., A.A.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”*.

La gara è stata informata al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ripartizione del punteggio sino a 70 punti per l’offerta tecnica e sino a 30 per quella economica.

2. Il lotto qui controverso è il secondo, avente ad oggetto la fornitura di letti elettrici per Terapia Intensiva e Rianimazione Monospecialistica.

3. All’esito delle operazioni di gara, l’appellante si è collocata al secondo posto della graduatoria (con 91,53 punti), alle spalle della Linet Italia s.r.l. (91,97 punti).

4. La Hill Rom ha quindi impugnato il provvedimento di aggiudicazione n. 84 dell’8 maggio 2018 – dopo averlo contestato con istanza di annullamento in autotutela del 10 maggio 2018, respinta da So.Re.Sa. S.p.A. con nota del 21 maggio 2018 (rimasta inoppugnata).

Il ricorso, fondato sulla deduzione di svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere, è stato integrato da

un successivo atto di motivi aggiunti con il quale la Hill Rom s.p.a. ha lamentato la mancata esclusione di Linet Italia s.r.l. per incompletezza, genericità ed indeterminatezza dell'offerta tecnica, in quanto recante la proposta di un prodotto di per sé non utilizzabile se non accompagnato dall'utilizzo di cuscini di contenimento non inseriti nella dotazione del letto.

5. A sua volta, la Linet Italia, con gravame incidentale, ha lamentato la mancata attribuzione di 7,5 punti alla propria offerta tecnica in relazione ai criteri F.1 e F.2 nonché la mancata esclusione dell'offerta tecnica della Hill - Rom per difformità radicale (*aliud pro alio*) del prodotto proposto rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

6. Con sentenza n. 7352/2018, il TAR Napoli ha respinto nel merito il ricorso principale e dichiarato tardivi i motivi aggiunti e inammissibile il ricorso incidentale.

7. Avverso la predetta sentenza, la Hill - Rom ha reiterato tutti i motivi già proposti in primo grado. Al contempo, Linet Italia ha spiegato appello incidentale volto all'annullamento, *in parte qua*, degli atti già impugnati in primo grado e alla pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello principale.

8. In giudizio si è costituita altresì So.Re.Sa. S.p.A., replicando alle deduzioni dell'appellante principale e sollevando rilievi in ordine alla ammissibilità e alla tempestività delle censure avversarie.

9. In assenza di istanze cautelari, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza pubblica del 20 giugno 2019.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, Hill - Rom ha impugnato la legge di gara nella parte in cui prevede un criterio di valutazione dell'offerta tecnica che premia il solo basculamento della rete (con 5 punti) e non anche quello del solo materasso.

A detta della ricorrente, la quale propone un letto con materasso basculante integrato, una simile differenziazione:

- è ingiustificata, in quanto gli effetti perseguiti mediante terapia rotazionale possono essere ottenuti tanto dalla rotazione del piano rete del letto quanto da quella del solo materasso (come avviene nel dispositivo della Hill-Rom);
- è contraria ai principi di concorrenzialità e parità di trattamento, in quanto destinata a favorire le poche aziende produttrici di letti con basculamento del piano rete.

1.1. Il Tar ha respinto la censura, ritenendo la preferenza espressa dalla legge di gara validamente motivata dalla maggiore flessibilità gestionale che essa garantisce alle aziende sanitarie, sia perché il dispositivo a rete basculante è adattabile a qualsiasi tipo di materasso - secondo le specifiche esigenze del paziente; sia perché esso consente l'utilizzo di materassi già in uso, evitando i costi di un loro integrale rinnovo. Ha inoltre aggiunto il primo giudice che il peso ponderale attribuito al

parametro qualitativo in argomento non risulta né esorbitante nel complessivo *range* di punteggio associato all'offerta tecnica (70 punti), né, quindi, impropriamente restrittivo della concorrenza.

1.2. Secondo la parte appellante, così argomentando il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad escludere la manifesta irragionevolezza ed illogicità dei criteri di valutazione impugnati e del giudizio della commissione su di essi reso, senza valutare nel merito le argomentazioni svolte da Hill-Rom a sostegno dei motivi di ricorso.

1.3. Venendo a queste ultime, l'appellante ribadisce che:

- l'equipollenza dei due dispositivi rende evidente l'irrazionalità della clausola impugnata, nella misura in cui premia, in modo non giustificato, un sistema a discapito dell'altro;
- l'ipotetica essenzialità del basculamento del piano rete ne avrebbe imposto l'inserimento tra i requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione. La diversa soluzione percorsa dalla stazione appaltante disvela l'irrazionalità del criterio premiale;
- la pretesa maggiore flessibilità gestionale del dispositivo in questione è solo apparente, in quanto esso impone l'utilizzo di materassi di dimensioni compatibili con il letto e dotati di precisi punti di ancoraggio, mentre la fornitura di letti con materassi integrati assicura alle aziende l'approvvigionamento di strumentazioni complete e direttamente utilizzabili in condizioni di sicurezza;

- nei sistemi con basculamento del piano rete il paziente rischia di assumere posizioni scorrette o di scivolare contro le sponde. A tali rischi si può ovviare con l'utilizzo di cuscini di contenimento, che tuttavia rendono più gravose le manovre di utilizzo del letto sia per i degenti che per gli operatori sanitari, oltre che più elevati gli oneri di sanificazione e di conservazione dell'ulteriore materiale richiesto;
- il peso ponderale rivestito dal requisito (5 punti) qui in questione ha dunque influito in maniera determinante sulla scelta finale dell'aggiudicatario, privilegiando, con uno scarto comunque decisivo, un prodotto qualitativamente inferiore;
- neppure è vero, secondo la parte appellante, quanto sostenuto dal Tar circa il fatto che l'offerta di un sistema di basculamento del materasso avrebbe potuto essere apprezzata in relazione al distinto parametro B.1.5 "*Sistema di basculamento o titling laterale, maggiore ampiezza d'angolo dal piano orizzontale "3punti)"*", e ciò in quanto detto criterio è finalizzato a valorizzare non il sistema di basculamento in quanto tale, ma la maggiore o minore ampiezza d'angolo del piano orizzontale funzionale alla terapia di rotazione, prescindendo dal dispositivo strumentale (rete o materasso) attraverso il quale la stessa è assicurata.

1.4. A giudizio del Collegio, la pronuncia di primo grado resiste alle censure sin qui riepilogate.

La legge di gara ha inteso premiare la fornitura di letto con piano rete basculante prevedendo, al punto B.1.4 “*Funzionalità del letto*” dell’allegato A/6 al disciplinare di gara - “*Scheda punteggi Tecnici*”, l’attribuzione di 5 punti per “*Sistema di Basculamento o tilting laterale del solo piano rete - ossia senza l’utilizzo di materasso integrato*”.

1.5. Ciò posto, la scelta discrezionale dei criteri di valutazione delle offerte, come noto, è sindacabile sotto il solo profilo della manifesta incoerenza o illogicità dei prescelti parametri di ponderazione.

Nel caso di specie, molteplici argomenti militano a favore della non manifesta irragionevolezza dell’opzione accolta nel disciplinare: tra gli altri, il fatto che la gara qui controversa aveva ad oggetto la fornitura di letti (e non di materassi), sicché l’acquisizione di letti con rete non basculante (e materasso rotante integrato) avrebbe condizionato l’oggetto della parallela fornitura di materassi - imponendo l’acquisto *pro quota* anche di modelli basculanti, con possibili difficoltà di coordinamento gestionale e aggravii di spesa per la necessità di rinnovo integrale delle dotazioni già esistenti (la fornitura della materasseria per i letti ospedalieri rientra infatti nel distinto appalto di lavanolo di biancheria con annesse forniture di materassi e guanciali).

1.6. Sotto un secondo profilo, risulta incontestato il fatto che il dispositivo a rete basculante, potendo adattarsi a qualsiasi tipo

di materasso, si confà più agevolmente alle specifiche esigenze del paziente. Sul punto le parti resistenti hanno osservato (senza incontrare specifica smentita sul punto) che il sistema di basculamento tramite il materasso potrebbe determinare possibili disservizi in caso di gare di noleggio di superfici antidecubito già in essere ovvero in caso di necessario utilizzo di specifiche superfici antidecubito, con funzioni idonee alle condizioni del paziente ma non disponibili con il modello offerto in gara. A titolo esemplificativo viene ipotizzato il caso della modalità terapeutica a pressione alternata (cfr. pag. 6 memoria Linet del 3 giugno 2019).

Rispetto a queste considerazioni, l'eventuale acquisizione di cuscini di contenimento (pur a ritenerla conseguenza necessitata dal meccanismo di rotazione della sola rete) si configura come inconveniente di minor rilievo.

1.7. Dunque, anche ad assumere che le due strumentazioni si equivalgano nell'efficacia del meccanismo rotante, a legittimare l'impostazione del criterio premiante giocano altri e apprezzabili elementi tecnico - discrezionali.

Appaiono invece indimostrate - in quanto contestate dalle parti resistenti e comunque non comprovate da alcuna qualificata documentazione tecnica o peritale - le affermazioni della parte appellante secondo le quali: *i)* l'utilizzo di un sistema di basculamento del solo piano rete non sarebbe in grado di assicurare le medesime condizioni di efficienza e di

sicurezza proprie del sistema integrato; *ii*) l'impiego di letti con rete basculante imporrebbe una scelta di materassi compatibili (quanto a dimensioni e punti di ancoraggio) *“particolarmente ristretta, se non ridotta ai soli materassi della medesima produzione del letto fornito (nella specie di quello di Linet)”* (pag. 13 atto di appello). A quest'ultimo proposito la controinteressata ha replicato - senza incontrare specifica smentita - che *“non esistono vincoli d'utilizzo se non meramente dimensionali”* (cfr. pag. 6 memoria Linet 3 giugno 2019).

In altro passaggio dell'atto di appello (pag. 16) è la stessa ricorrente a riconoscere che la soluzione tecnica contestata è appannaggio di due ditte (Linet e Malvestio), dal che si desume che essa non è foriera di alcuna restrizione in senso monopolistico dell'oggetto della fornitura.

1.8. Ferma l'assertività (non provata) degli assunti sub *i*) e *ii*), occorre aggiungere che la commercializzazione sul mercato di prodotti dell'uno e dell'altro tipo depone a favore della capacità concorrenziale di entrambi i dispositivi; mentre, quanto al profilo sub *ii*), non è contestato che la fornitura di materassi basculanti costituisca una esclusiva dell'azienda qui ricorrente (cfr. pag. 6 memoria So.Re.Sa. del 3 giugno 2019), sicché una soluzione che avesse privilegiato un dispositivo di questo tipo avrebbe determinato un oggettivo effetto restrittivo.

1.9. Con riguardo al mancato inserimento della caratteristica tecnica qui controversa (il basculamento della sola rete) tra i requisiti minimi di ammissione alla gara, non si vede quale interesse abbia la ricorrente a dolersene, atteso che una tale scelta l'avrebbe certamente estromessa dalla selezione.

1.10. Più in generale, in merito alla razionalità compositiva del sistema di criteri e parametri di punteggio, occorre considerare che la razionalità dell'impostazione accolta dalla legge di gara va rapportata alla complessiva combinazione degli elementi prezzo – qualità e tenendo presente che l'introduzione di requisiti minimi a pena di esclusione si sarebbe più facilmente esposta a rilievi in ordine alla eccessiva restrizione della platea dei potenziali concorrenti.

In tal senso può ritenersi che la stazione appaltante, nell'esercizio della discrezionalità che le compete, ha realizzato un equilibrato temperamento tra l'esigenza di valorizzare in prospettiva aspetti ritenuti espressione di pregio tecnico e quella di assicurare un confronto tra le offerte in condizioni di effettiva concorrenza, evitando eccessive barriere all'accesso.

1.11. La portata anticoncorrenziale del parametro qui controverso è contraddetta anche dal rapporto tra il punteggio che è stato ad essa associato (5 punti) e il complessivo *range* di punteggio contendibile per l'offerta tecnica (70 punti); oltre che dall'ampio ventaglio di subcriteri qualitativi (26) deputati ad orientare la valutazione delle proposte in gara.

1.12. Merita considerare, infine, che il subcriterio B.1.5, nel prevedere 3 punti per il “*sistema di basculante o tilting laterale: maggiore ampiezza d’angolo dal piano orizzontale*”, fornisce un criterio premiale esteso ad entrambi i sistemi di basculamento (con o senza materasso integrato). Dunque, è possibile affermare che l’unico incremento di punteggio associato al letto con piano rete basculante è quello previsto dal punto B.1.4; il che, unitamente alle ulteriori considerazioni sin qui svolte, concorre a sottrarre il parametro in questione ai rilievi di manifesta irrazionalità ad esso indirizzati dalla parte ricorrente.

2. Con il secondo motivo del gravame di primo grado, Hill Rom ha contestato l’incongruenza dei subpunteggi assegnati alla propria offerta in relazione ad due ulteriori subcriteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, qui di seguito riportati.

I) Riguardo al criterio C.2 dell’allegato A6 al disciplinare di gara (“*personalizzazione ed umanizzazione del letto*” ove si prevede che “*il punteggio sarà attribuito in relazione alla gamma cromatica disponibile ed elementi personalizzabili al momento dell’ordinativo della fornitura*” con punteggio massimo di 2 punti), la ricorrente ha contestato il punteggio ricevuto di 0,5 punti (corrispondente ad un giudizio di parziale adeguatezza) e ha lamentato il difetto di motivazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati poiché, in sintesi, la valutazione della

commissione si sarebbe incentrata unicamente sulla gamma cromatica e non anche sugli elementi di personalizzazione offerti (adattabilità a qualsiasi morfologia del paziente, portata fino a 295 kg., possibilità di inserimento di dati in graphical caregiver interface) che, qualora utilmente apprezzati, le avrebbero consentito di ottenere un punteggio di 1 (“*adeguato*”).

II) Con riferimento al criterio di D.2.3 “*ulteriore dotazione offerta*” (punteggio massimo di 2), l’istante ha lamentato il difetto di motivazione e, altresì, l’incongruità del punteggio ricevuto di 1 punto, sostenendo che la commissione di gara non avrebbe tenuto conto dei peculiari accessori tecnici offerti (letto completo di materasso antidecubito e bilancia elettronica integrata), di maggior pregio rispetto a quelli proposti dagli operatori concorrenti.

2.1. Il Tar ha respinto entrambi i rilievi. Dopo aver ravvisato l’adeguatezza della motivazione numerica, basata su un articolato insieme di parametri e sub-parametri e sulla corrispondenza dei punteggi alle singole voci oggetto di valutazione, ha altresì osservato:

- quanto al criterio C.2, che il punteggio assegnato a Hill Rom s.p.a. risulta giustificato dalla mancata esplicitazione della gamma cromatica del prodotto offerto, aspetto espressamente menzionato nell’allegato A6 e di cui la ricorrente era resa edotta per averlo viceversa valorizzato nella gara per il lotto n.

1; mentre gli altri elementi di personalizzazione asseritamente sottovalutati in realtà non sarebbero tali, in quanto ricompresi in distinti parametri quali, in relazione alla portata, il criterio A.1 (“*carico di lavoro dinamico*”) e, con riguardo all’interfaccia grafica del display, il criterio B.3 (“*Pannello di controllo per operatore*”);

- quanto al criterio D.2.3, il Tar ha ritenuto che la previsione di una bilancia integrata rientra tra gli elementi migliorativi valutabili nel contesto del parametro E.1 “*elementi migliorativi o di pregio compresi nel prezzo di fornitura*” con la conseguenza che, anche in tal caso, non è rilevabile alcuna evidenza della irragionevolezza ed illogicità del punteggio conferito.

2.2. Sostiene in questa sede la parte appellante che i criteri impugnati, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, difettano di quel grado di precisione ed analicità che rendono sufficiente la valutazione numerica e superflua ogni altra più articolata motivazione.

I) In particolare, poiché il primo criterio implica due parametri valutativi differenti (la gamma cromatica e gli ulteriori elementi personalizzabili), l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare il peso attribuito a ciascuno di essi nell’assegnazione del punteggio complessivo. Anche con riguardo al criterio D.2.3, l’impiego di una formula esplicativa standardizzata non consentirebbe di ricostruire il ragionamento sotteso

all'attribuzione dei punteggi e di individuare gli elementi dell'offerta effettivamente valorizzati.

II) In relazione al criterio C.2 il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sulla disparità di trattamento insita nel diverso metodo di valutazione delle offerte delle parti concorrenti.

Nel merito, viene censurato come illogico il punteggio assegnato ad Hill-Rom per il criterio sub D.2.3 rispetto a quello attribuito alle altre offerte in gara le quali, pur proponendo un letto con accessori di minor pregio tecnico e funzionalità, hanno ottenuto un punteggio maggiore.

2.3. Il motivo è infondato.

Con riguardo al primo profilo di censura, è opportuno considerare che - in termini generali - il criterio attributivo di punteggio numerico deve rispondere a caratteristiche di sufficiente analiticità e precisione, in modo da rendersi idoneo a rappresentare l'*iter* logico seguito dalla Commissione nel suo giudizio.

Questa esigenza, se certamente impone che il criterio sia sufficientemente dettagliato e che i profili valutativi in esso compendati risultino omogenei o riconducibili a fattori comune, non implica altresì che a ciascuno di essi corrisponda necessariamente uno specifico subpunteggio. L'esigenza di analiticità va quindi modulata secondo una regola di ragionevolezza, tenendo conto della natura e del contenuto del profilo tecnico oggetto di valutazione e dell'ampiezza del *range*

di punteggio ad esso attribuibile; sicché, a fronte di aspetti qualitativi finalizzati a premiare soluzioni creative, personalizzanti o migliorative, può risultare illogico irrigidire entro vincoli eccessivamente tassativi la libertà progettuale dei concorrenti e, comunque, pressoché impossibile elaborare criteri per tutte le possibili variabili qualitative proponibili.

La formulazione dei due criteri qui controversi rispetta la regola di proporzione ed equilibrio tra le diverse esigenze sopra enunciate, in quanto conferisce un ragionevole grado di apertura ed elasticità al profilo “*migliorativo*” che è in essi insito, al contempo calibrando un margine di punteggio non eccessivamente ampio e, quindi, agevolmente interpretabile alla luce dell’oggetto (relativamente) circoscritto del contenuto qualitativo preso in esame.

2.4. Il secondo profilo di censura è del tutto generico e indimostrato, non prospettandosi una disamina analitica dei profili specifici oggetto di confronto, tale da consentire di far emergere l’irragionevolezza della valutazione espressa dalla Commissione in relazione al parametro controverso.

2.5. Peraltro, l’offerta formulata dalla Hill Rom, messa a confronto con l’identica offerta formulata nel lotto 1, rende evidente che la valutazione premiante della Commissione si è concentrata sulla valorizzazione della gamma cromatica (pag. 9 relazione tecnica lotto 1), mentre gli ulteriori elementi di personalizzazione, come correttamente ritenuto dal Tar, sono

refluiti nella valutazione di altri parametri e, in particolare : *i*) la capacità di portata (295 kg) è stata ricondotta alle caratteristiche strumentali del letto, vale a dire al parametro “*carico di lavoro dinamico*”; *ii*) l’inserimento di dati in Graphical Cargiver Inteface (CGI) è stata apprezzata in relazione al parametro B.3 “*pannello di controllo per operatore*”. Dunque, non trova adeguati margini di riscontro l’asserzione circa l’impropria considerazione, solo nel caso del giudizio reso sull’offerta della parte appellante, di elementi di personalizzazione che, viceversa, non sarebbero stati apprezzati allo stesso modo in relazione alle altre offerte concorrenti.

2.6. Anche per quanto concerne il parametro “*D.2.3*” - *ulteriore dotazione offerta non*

ricompresa nei requisiti minimi)”, la motivazione resa dalla Commissione appare esaustiva, in quanto incentrata sulla considerazione dei soli elementi valutabili, non inclusi nella dotazione minima. Appare inoltre corretta e immune da mende la riconducibilità al subparametro E.1 (“*elementi migliorativi.. non ricompresi nei parametri precedenti..*”) del sensore anti schiacciamento e della bilancia elettronica.

3. Con l’ultimo motivo del ricorso di prime cure la Hill Roma ha lamentato il mancato espletamento da parte della stazione appaltante del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria Linet s.r.l. che, a suo dire, si

sarebbe reso necessario ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto sia l'offerta tecnica (67,25 punti) che quella economica (24,72 punti) hanno superato i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare (70 e 30).

3.1. Il Tar ha respinto il motivo, ritenendo corretta la decisione della stazione appaltante di riportare la verifica di anomalia ai punteggi non riparametrati, posto che la disciplina della riparametrazione dei punteggi non risponde alla finalità di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell'offerta ma a quella di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l'equilibrio previsto dalla *lex specialis* tra punteggio tecnico ed economico.

3.2. Eccepisce la parte appellante che il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ulteriore rilievo secondo cui la verifica di anomalia si sarebbe comunque resa opportuna (sia pure su base facoltativa) in ragione della palese incongruità dei costi aziendali sulla sicurezza dichiarati da Linet, pari ad € 4.547,90, su un'offerta complessiva di € 2.625.000,00.

3.3. La censura è infondata in quanto, nell'ambito delle gare pubbliche di appalto, il giudizio di incongruenza dell'offerta economica deve essere condotto allargando lo sguardo a tutti gli elementi positivi e negativi, quindi attraverso una valutazione complessiva in grado di compensare voci di

prezzo eccessivamente basse con altri e maggiormente capienti elementi dell'offerta.

Nel caso di specie, i parametri generali definiti dall'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 non hanno evidenziato sintomi di anomalia dell'offerta; né la parte ricorrente ha dimostrato il contrario, comprovando che la sostenibilità della proposta economica è complessivamente pregiudicata dalla sua singola componente riferita ai costi della sicurezza.

3.4. In ogni caso, la censura è affetta da un errore di impostazione, in quanto gli oneri aziendali della sicurezza di cui si assume l'anomalia devono essere rapportati "*all'entità e alle caratteristiche della fornitura*" (art. 97 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016). La valutazione di congruenza di tali costi non può invece assumere a parametro di riferimento - come sostenuto dalla parte qui ricorrente - il valore economico dell'offerta.

4. Da ultimo, la parte appellante ritiene errata la pronuncia di tardività dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado.

4.1. A suo dire, l'interesse alla proposizione dei motivi aggiunti sarebbe insorto solo a seguito della proposizione del ricorso incidentale con il quale la controinteressata aveva contestato l'attribuzione del punteggio e aveva chiesto l'espulsione dalla gara di Hill-Rom, per presunta difformità della relativa offerta. Vengono quindi riproposte le questioni prospettate con i motivi aggiunti e non esaminate dal Tar.

4.2. La censura è infondata sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, i motivi aggiunti, in quanto intesi alla esclusione della offerta di Linet, veicolano un interesse - analogo a quello posto a base del ricorso principale e avente ad oggetto il conseguimento dell'aggiudicazione in luogo della controinteressata - che non poteva dirsi sorto solo a seguito del ricorso incidentale.

Al più può ipotizzarsi che il ricorso incidentale abbia offerto lo spunto argomentativo per l'enucleazione di ulteriori ragioni escludenti, ma una tale evenienza non può essere addotta a giustificazione della tardiva formulazione del mezzo di impugnazione, apprezzabile come tale per il solo fatto che le doglianze ivi riferite erano già note al momento della proposizione del ricorso introduttivo e non erano scaturite da nuova documentazione o da accadimenti sopravvenuti.

4.3. In secondo luogo, anche a voler assumere come valida (il che non è) l'impostazione argomentativa della parte appellante, resta fermo che l'acclarata infondatezza del ricorso di primo grado determina *ex se* sia l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, sia l'inammissibilità dei motivi aggiunti (nella misura in cui si assume che gli stessi conseguano al ricorso incidentale e siano da questo processualmente giustificati).

Prova ne sia il fatto che, nei medesimi motivi aggiunti, la parte dichiara che gli stessi *“sono proposti anche in via condizionata*

rispetto al ricorso incidentale e sono finalizzati a paralizzare l'interesse di Linet alla proposizione dello stesso" (pag. 4).

5. Per quanto esposto, va respinto l'appello principale e, assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti, dichiarato improcedibile l'appello incidentale.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della controinteressata, che ne hanno fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto:

- lo respinge;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna di esse nell'importo omnicomprensivo di €. 3.000,00, oltre accessori di legge;
- dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di Linet Italia s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO